

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 3°SEZ. LAVORO -

Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.3.2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile recante il n. _____ del ruolo gen. Lav. e
vertente

TRA

rapp.to e difeso dall'avv.to in virtù
di procura allegata al ricorso

Ricorrente

E

in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa
dall'avv.to in virtù di procura allegata alla memoria
di costituzione

Convenuta

Oggetto: pagamento di differenze retributive a seguito di
trasferimento di azienda

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 19.2.2024 esponendo che era dipendente di per effetto della sentenza n.3014\2019 emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 12.7.2019 con la quale era stato accertato il trasferimento del ramo di azienda ai sensi dell'art.2112 c.c. con decorrenza dal 13.7.2013 alle medesime condizioni economiche e normative attribuite dalla società cedente, che era stato immesso in servizio presso nel mese di novembre 2019, che il ricorrente era stato dipendente della dall'1.6.2011 con inquadramento al 3° livello ccnl terziario commercio, che dal 20.5.2015 era transitato

alle dipendenze di _____, che aveva continuato a percepire il medesimo trattamento retributivo, che alle dipendenze della convenuta il ricorrente percepisce un trattamento economico inferiore a quello riconosciutogli dal cedente, che non gli vengono riconosciute le voci retributive dedotte, ha chiesto previo accertamento del carattere discriminatorio della condotta aziendale in violazione del principio di parità di trattamento attuata dalla società convenuta dal mese di novembre 2019, il riconoscimento con decorrenza dal mese di novembre 2019 degli emolumenti ed istituti contrattuali goduti presso _____ fino al mese di ottobre 2019 come previsti dal contratto collettivo dell'1.6.2011 e la condanna della società convenuta al pagamento delle somme dedotte maturate per i titoli esposti, oltre accessori di legge e spese di giudizio. Si è costituita _____ eccependo che la domanda è inammissibile per avere la Corte di Appello con la richiamata sentenza statuito la cessione del ramo di azienda a _____ da _____ e non già da _____, che dal trasferimento presso _____ il ricorrente è stato destinatario di trattamento economico di miglior favore previsti dal ccnl applicato in _____ e degli accordi integrativi aziendali, che la domanda è infondata ai sensi dell'art.2112 c.c. ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione della stessa in considerazione del trattamento di miglior favore garantito da _____, vinte le spese.

La domanda dev'essere respinta.

Si osserva, anzitutto, che con sentenza n.3014\2019 la Corte di Appello di Roma ha accertato la prosecuzione del rapporto di lavoro del ricorrente con la _____ "alle medesime condizioni economiche e normative ad essi attribuite dalla società cedente

a decorrere dall'11/7/2013"; con tale sentenza, dunque, è stato statuito in ordine esclusivamente alla prosecuzione rapporto di lavoro, già instaurato dal ricorrente con _____, con _____ riconoscendo il diritto del ricorrente alla percezione del trattamento economico e normativo in godimento presso la cedente _____.

Nel presente giudizio, tuttavia, viene dedotta una vicenda contrattuale che non è stata oggetto di cognizione della Corte d'Appello quale il non meglio precisato transito del ricorrente da [redacted] a [redacted] relativamente al quale viene dedotta unicamente la parità di condizioni economiche in assenza di qualsiasi allegazione in ordine alla vicenda giuridica sicchè è precluso ogni accertamento in ordine alla valutazione della stessa in termini di trasferimento di azienda ovvero ramo di azienda.

Deve, perciò, escludersi che la richiamata sentenza della Corte d'Appello possa ritenersi idonea a costituire titolo del diritto del ricorrente al riconoscimento dal mese di novembre 2019 degli emolumenti ed istituti contrattuali goduti presso [redacted] poiché oggetto del relativo accertamento giudiziale è stata la cessione del ramo di azienda da [redacted] a [redacted] e non già l'ulteriore vicenda giuridica per effetto della quale, in pendenza del giudizio di II grado, il rapporto di lavoro in oggetto è transitato alla [redacted] e nei confronti della quale nessun accertamento è stato compiuto nel giudizio medesimo.

Né la domanda può fondarsi sull'art.2112 c.c. per effetto del quale in tema di trasferimento di azienda è previsto, diversamente da quanto statuito nella richiamata sentenza, che "il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza" (co.3).

In applicazione di tale disposizione, invero, dovrebbe ritenersi legittimo il riconoscimento da parte di [redacted] all'atto dell'immissione in servizio del ricorrente proveniente da [redacted] del trattamento economico e normativo previsto dal ccnl e dal contratto aziendale applicati dalla cessionaria in assenza di statuizione avente ad oggetto tale vicenda contrattuale.

Da ultimo va respinta la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della condotta discriminatoria tenuta dalla società convenuta nei confronti del ricorrente tenuto conto che alcuni dei dipendenti ex [redacted] si trovavano in situazione non assimilabile a quella del ricorrente in quanto

transitati direttamente in a seguito di superamento di
selezione fin dal 2013.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta le domande e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio liquidate nella somma di E.2000,00 oltre spese generali
forfettariamente determinate nella misura del 15%.

Roma 12.3.2025

Il Giudice